

Roma, 18 settembre 2023

Circolare n. 177/2023

Oggetto: Attività confederale – Tributi – DL Asset – Audizione al Senato del 13 settembre 2023.

La Confetra ha partecipato al ciclo di audizioni programmato dalle Commissioni riunite Ambiente e Lavori pubblici e Industria del Senato sul disegno di legge di conversione del DL n.104/2023 (cd *DL Asset*).

Nel documento presentato alle Commissioni la Confetra ha posto l'attenzione sulla norma recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto (art. 20) esprimendo un generale apprezzamento per la soppressione della competenza regolatoria dell'ART e del relativo obbligo contributivo in capo alle imprese di autotrasporto merci, condividendone soprattutto le motivazioni, in quanto settore già regolato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e liberalizzato, svolto in regime di libero mercato.

Peraltro la Confetra, con apposita proposta emendativa, ha altresì sostenuto la necessità di estendere tale esclusione dalle competenze regolatorie dell'ART e dal relativo contributo anche alle altre attività – principali, accessorie e connesse – di trasporto, movimentazione logistica e spedizioni delle merci (trasporto ferroviario, aereo, marittimo, costiero e delle acque interne e servizi connessi e relativa movimentazione di merci e servizi connessi nei porti e nei nodi logistici; spedizioni e operazioni doganali; magazzinaggio, custodia e deposito di merci; intermediazione di trasporti e servizi logistici; servizi logistici di distribuzione delle merci; attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale); come è noto, tali attività sono tutte ugualmente liberalizzate e oggetto della competenza regolatoria dello stesso MIT e di altre Amministrazioni competenti.

L'attuale norma che sopprime il contributo per le sole imprese di autotrasporto merci è infatti ritenuta discriminatoria per tutte le altre attività del comparto merci e ne configurerebbe un vantaggio economico qualificabile come un aiuto di Stato.

Come è noto, nei mesi scorsi era stata già formalmente avanzata al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni la richiesta di sospensione della contribuzione accompagnata da una chiara ridefinizione della disciplina e dei criteri applicativi nonché da una risoluzione della questione delle contribuzioni pregresse degli anni 2019 e 2020 per le quali si sono succeduti diversi interventi normativi e giurisdizionali.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [93/2023](#)
Allegati due
Gr/gr*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

MEMORIA CONFETRA SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 104/2023 - *DECRETO ASSET* (AS 854)

Commissioni riunite 8a e 9a - Senato della Repubblica

12 settembre 2023

Buongiorno Presidenti di Commissione, buongiorno Onorevoli Senatori,

ringrazio i Presidenti Fazzone e De Carlo per l'invito e per l'opportunità concessa alla nostra Confederazione di esprimere le proprie considerazioni sulla conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

Alla Confetra, principale Confederazione del trasporto, della logistica e della spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse, aderiscono più di 90 organizzazioni tra Federazioni nazionali e Associazioni regionali e territoriali, a cui fanno capo complessivamente più di 60.000 imprese per oltre 500.000 addetti.

Confetra rappresenta le imprese di trasporto merci su strada, ferrovia e aereo, le imprese di spedizione e quelle che gestiscono terminal portuali, retroporti e interporti, le imprese che svolgono servizi di agenzia marittima, doganali, di corriere espresso e postali private e le imprese che svolgono servizi di supporto alle attività di trasporto e logistica e ad esse connesse e accessorie.

Confetra sottoscrive attraverso le proprie Federazioni nazionali 7 CCNL ed è, infine, componente del CNEL in rappresentanza delle suddette categorie imprenditoriali ed è interlocutore primario, al pari delle grandi Confederazioni datoriali degli altri settori, sia del Governo che del Parlamento su tutti i principali temi di politica economica nonché sulle questioni attinenti ai settori rappresentati.

Entrando nel merito del provvedimento, Confetra intende soffermarsi principalmente sull'articolo 20 (*Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto*), col quale si esclude, al comma 1, il settore dell'autotrasporto merci dall'ambito delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in quanto settore già regolato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e, conseguentemente, si dispone, al comma 2, la soppressione del connesso obbligo contributivo a carico degli operatori economici del settore dell'autotrasporto merci, destinato a sostenere il funzionamento della suddetta Autorità, a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Confetra condivide la norma, in quanto chiarisce definitivamente che le attività economiche già esaustivamente regolate dalla legislazione ordinaria statale e relativa regolamentazione amministrativa, anche in attuazione di normative europee e internazionali, non possono essere oggetto dell'ulteriore competenza regolatoria di un'altra Autorità, sia pure indipendente come l'ART, anche perché liberalizzate e svolte in regime di libero mercato.

Di conseguenza, l'obbligo contributivo delle imprese di autotrasporto merci nei confronti dell'ART viene soppresso coerentemente con una corretta interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza n. 69/2017), che ha stabilito un principio di inclusione in tale obbligo solo di "coloro che svolgono attività nei confronti dei quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali"; principio che fu poi recepito nella modifica alla norma istitutiva dell'ART, con il cd. "decreto Genova" (decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130).

Tuttavia, così come formulato, l'articolo 20 opera in modo discriminatorio rispetto ad altre numerose attività principali, accessorie e connesse di trasporto, movimentazione logistica e spedizioni delle merci ugualmente liberalizzate e oggetto della competenza regolatoria dello stesso MIT e di altre Amministrazioni competenti, che svolgono funzioni e compiti simili (propri e/o di attuazione di discipline UE e internazionali), quali: trasporto ferroviario, aereo, marittimo, costiero e delle acque interne e servizi connessi e relativa movimentazione di merci e servizi connessi nei porti e nei nodi logistici; spedizioni e operazioni doganali; magazzinaggio, custodia e deposito di merci; intermediazione di trasporti e servizi logistici; servizi logistici di distribuzione delle merci; attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

La formulazione dell'articolo 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, genera pertanto una evidente disparità di trattamento nei confronti delle altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e dei servizi accessori e connessi e modifica gli equilibri competitivi tra le varie modalità di trasporto merci, a causa di una riduzione dei costi operativi sostenuti dalle imprese di autotrasporto, nella misura della contribuzione ART, rispetto a quelle delle altre modalità che restano obbligate alla

contribuzione, configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, tra l'altro non notificato alla (o quantomeno verificato preventivamente con la) Commissione europea né introdotto con le clausole cautelative previste in casi simili.

Per tali motivi, risulta quindi necessario modificare l'articolo 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, estendendo l'esclusione dalla competenza dell'ART anche le altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e attività accessorie e ad esse connesse, operando anche per esse la soppressione del connesso obbligo di contribuzione all'ART.

In conclusione, Confetra auspica, anche a nome di tutte le rappresentanze d'impresa ad essa aderenti e che hanno condiviso le posizioni qui espresse, che il Senato accolga questa richiesta di modifica, e intende promuovere una proposta di emendamento che possa essere accolta dal Senato nella legge di conversione.

Siamo ovviamente disponibili a fornire qualsiasi chiarimento in merito alla nostra proposta.

Grazie della Vostra attenzione.



PROPOSTA CONFETRA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 104/2023 - *DECRETO ASSET* (AS 854)

Commissioni riunite 8^a e 9^a - Senato della Repubblica

11 settembre 2023

AS 854

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

EMENDAMENTO

«All'articolo 20, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) in epigrafe, il termine “autotrasporto” è sostituito da “trasporto, logistica e spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse”;
- 2) al comma 1, la frase “del settore dell'autotrasporto merci” è sostituita da “delle attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse”;
- 3) al comma 2, la frase “operanti nel settore dell'autotrasporto merci” è sostituita da “che svolgono attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse”».

Motivazione

Il tema dell'obbligo contributivo degli operatori del trasporto e della logistica delle merci e delle attività accessorie e connesse è stato oggetto di reiterati tentativi di esenzione in sede giurisdizionale, amministrativa e poi costituzionale, fin dall'istituzione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

La principale motivazione dei relativi ricorsi, promossi da tutte le categorie degli operatori nelle attività sopraindicate, è sempre stato quello che esse sono tutte già ampiamente “regolate” dalle Amministrazioni competenti, sia nel recepire e attuare discipline adottate dall'UE, sia nel determinare condizioni giuridiche, economiche, tecniche e organizzative degli operatori, sia nel monitorare, controllare e sanzionare la regolarità di svolgimento delle attività medesime.

L'articolo 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, introduce l'esclusione dalle competenze regolatorie dell'ART dell'autotrasporto merci, e quindi la soppressione del relativo obbligo contributivo degli operatori in tale settore, proprio con la motivazione

*che tali competenze rientrano nelle funzioni e nei compiti affidati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), **senza considerare che trattasi anche di un settore liberalizzato.***

*La norma omette però di considerare che lo stesso MIT e altre Amministrazioni competenti svolgono funzioni e compiti simili (propri e/o di attuazione di discipline UE) in **numeroso altre attività principali, accessorie e connesse di trasporto, movimentazione logistica e spedizione delle merci ugualmente liberalizzate** (trasporto ferroviario, aereo, marittimo, costiero e delle acque interne e servizi connessi e relativa movimentazione di merci e servizi connessi nei porti e nei nodi logistici; spedizioni e operazioni doganali; magazzinaggio, custodia e deposito di merci; intermediazione di trasporti e servizi logistici; servizi logistici di distribuzione delle merci; attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale).*

Pur condividendo le finalità e le motivazioni sottostanti l'articolo 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, la sua formulazione limitata al solo autotrasporto merci opera, quindi, una chiara discriminazione e disparità di trattamento nei confronti delle altre attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e dei servizi accessori e connessi.

Tale discriminazione presenta anche rilevanti profili concorrenziali, in quanto modifica gli equilibri competitivi tra le varie modalità di trasporto merci a causa di una riduzione dei costi operativi sostenuti dalle imprese di autotrasporto, nei limiti degli oneri contributivi dovuti all'ART, rispetto alle imprese delle altre modalità che resta obbligate alla contribuzione. In tal modo, la riduzione di costi operativi per le imprese di autotrasporto merci potrebbe essere configurabile come aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, tra l'altro non notificato alla (o quantomeno verificato preventivamente con la) Commissione europea né introdotto con le clausole cautelative previste in casi simili.

Per tali motivi, risulta quindi opportuno e necessario modificare l'articolo 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, estendendo l'esclusione dalla competenza dell'ART anche alle altre attività trasporto e logistica delle merci e attività accessorie e ad esse connesse, operando anche per esse la soppressione del connesso obbligo contributivo dell'ART.

(Modifiche)

Art. 20.

Disposizioni urgenti in materia di ~~autotrasporto~~ **trasporto, logistica e spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse**

1. All'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: «, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti», sono inserite le seguenti: «ad esclusione ~~del settore dell'autotrasporto merci~~ **delle attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse.**».
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dovuto dagli operatori economici ~~operanti nel settore dell'autotrasporto merci~~ **che svolgono attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e delle attività accessorie e connesse** è soppresso.